



PROVINCIA DI VERCELLI

AREA PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - AMBIENTE - TERRITORIO - SOCIO
ECONOMICO
SERVIZIO AIA - IPPC

Proposta N. 1045 / 2021
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 331 DEL 21/05/2021

OGGETTO: ARTICOLO 29-OCTIES DEL D.LGS. 3 APRILE 2006 N. 152 - RIESAME DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE. DITTA AZIENDA AGRICOLA HY-LINE ITALIA S.R.L.. SEDE LEGALE: VIA SALVO D'ACQUISTO 27 - COCCONATO (AT); SEDE OPERATIVA: VIA DON CARRÀ 65 - SALUGGIA (VC)

IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE P.O.

Vista la Direttiva 2010/75/UE del 24 novembre 2010, del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

Visto il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., recante norme in materia ambientale, in particolare la parte II, che disciplina le procedure per la VIA, la VAS e l'IPPC;

Vista la vigente normativa in materia di inquinamento atmosferico, idrico, acustico, gestione rifiuti, sicurezza, protezione del suolo e delle acque sotterranee;

Visto il regolamento Parlamento europeo e Consiglio Ue 166/2006/Ce: "Istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti";

Viste le Circolari del MATTM n. prot. 22295 del 27/10/2014, n. prot. 12422 del 17/06/2015 e n. 27569 del 14/11/2016 recanti Linee di indirizzo e criteri sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, recata dal Titolo III-bis alla parte seconda del D. Lgs. 152/2006, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46;

Visto il Decreto del MATTM n. 272 del 13/11/2014 recante modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all'art. 5, c. 1, lett. v-bis), del D. Lgs. 152/2006;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, ed in particolare agli articoli 7, 8, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater;

Visto il decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, recante attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose;

Vista la legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i., recante disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione;

Visto il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24/04/2008 recante “Modalità anche contabili e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59”;

Vista la D.G.P. n. 12 del 7 Luglio 2011, con cui sono state aggiornate le delibere di G.P. n. 4899/2004 e n. 1226/2006, per la parte inerente l’acconto delle tariffe istruttorie, al fine di recepire le indicazioni dettate dal Decreto Ministeriale del 24/04/2008, recante "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal Decreto Legislativo 18 Febbraio 2005, n. 59", come adeguato dalla D.G.R. 22 dicembre 2008, n. 85-10404, e con cui si è stabilito che le tariffe istruttorie sono da versare all'atto di presentazione dell'istanza per una nuova Autorizzazione Integrata Ambientale, per la modifica sostanziale e per il rinnovo di un'Autorizzazione Integrata Ambientale, pena l'irricevibilità della domanda stessa;

Visto il D.P.G.R. 20 febbraio 2006, n. 1/R, regolamento regionale recante disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio delle aree esterne, modificato dal decreto del Presidente di Giunta Regionale del 2 agosto 2006, n. 7/R e dal decreto del Presidente di Giunta Regionale del 4 dicembre 2006 n. 13/R;

Visto il D.P.G.R. 29 ottobre 2007, n. 10/R recante "*Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola*";

Vista la legge regionale 26 aprile 2000, n. 44, “Disposizioni normative per l’attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59” che, all’art. 36, comma 2, stabilisce “*In campo ambientale ed energetico, le Province provvedono al rilascio coordinato in un unico provvedimento dell’approvazione di progetti o delle autorizzazioni, nulla osta, concessioni o di altri atti di analoga natura per tutte le attività produttive e terziarie, nonché al relativo controllo integrato*”;

Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni “– art. 1 comma 85 lett. a) che attribuisce alle province, quali Enti di area vasta, le funzioni fondamentali in diversi ambiti tra cui la “pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell’ambiente, per gli aspetti di competenza;

Vista la Legge regionale n. 23 del 29 ottobre 2015 "Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56", in particolare l’articolo 2 “Funzioni delle province“ comma 1 che prevede “*sono confermate in capo alla provincia tutte le funzioni amministrative loro conferite a qualsiasi titolo con legge regionale vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, in quanto coerenti con la natura di enti con funzioni di area vasta o riconducibili alle funzioni fondamentali, fatta eccezione per le funzioni espressamente oggetto di diversa allocazione con la presente legge*” ;

Vista la D.G.R. n. 20-192 del 12/06/2000 avente per oggetto “Criteri e modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti di cui al D.L.gs 22/97”;

Visto il DPR n. 160/2010 “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”, entrato in vigore in data 01/10/2011;

PREMESSO CHE:

- l’Autorizzazione Integrata Ambientale (di seguito A.I.A.) è il provvedimento che autorizza l’esercizio di una installazione rientrante fra quelle dell’allegato VIII della parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., a determinate condizioni che devono garantire che l’installazione sia conforme ai requisiti di cui al titolo III-bis dello stesso decreto ai fini dell’individuazione

delle soluzioni più idonee al perseguimento degli obiettivi di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;

- ai sensi dell'art. 5 c. 1 lett. i-quater) della Parte II del D. Lgs. 152/06 è definita "**installazione**" l'unità tecnica permanente, in cui sono svolte una o più attività elencate all'Allegato VIII alla Parte II del D. Lgs. 152/06 e qualsiasi altra attività accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attività svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e sull'inquinamento;
- ai sensi dell'art. 5 c. 1 lett. r-bis) della Parte II del D. Lgs. 152/06 è definito "**gestore**" qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce, nella sua totalità o in parte, l'installazione o l'impianto oppure che dispone di un potere economico determinante sull'esercizio tecnico dei medesimi;
- la ditta AZIENDA AGRICOLA HY-LINE ITALIA s.r.l., con sede legale in Via Salvo D'Acquisto n. 27 – Cocconato (AT) ed installazione IPPC ubicata in Via Don Carrà 65 – Saluggia (VC), è stata autorizzata, con provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale n. 3106 del 18/11/2011, come da voltura n. 2020 del 19/07/2012, a svolgere le attività di cui al:
 - **codice IPPC 6.6 lett. a:** "*Impianti per l'allevamento intensivo con più di 40.000 posti pollame*";

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dell'art. 29-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., l'A.I.A. è rilasciata tenendo conto di quanto indicato nell'allegato XI del decreto e le relative condizioni sono definite avendo a riferimento le Conclusioni sulle BAT, adottate dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 13 della direttiva 2010/75/UE (direttiva IED), salvo i casi espressamente previsti dalla stessa normativa;
- l'art. 29-octies c. 6 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., dispone che "*entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Unione europea delle decisioni sulle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione, l'autorità competente verifica che:*
 - *tutte le condizioni di autorizzazione per l'installazione interessata siano riesaminate e, se necessario, aggiornate per assicurare il rispetto del presente decreto in particolare, se applicabile, dell'articolo 29 -sexies, commi 3, 4 e 4 -bis;*
 - *l'installazione sia conforme a tali condizioni di autorizzazione*";

VISTA l'istanza di riesame con modifica sostanziale dell'A.I.A. presentata dal Gestore al SUAP del Comune di Saluggia (VC) - pratica SUAP n. 39/2020 - e pervenuta alla Provincia di Vercelli in data 06/07/2020 ai sensi dell'art. 29-octies del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. ai fini dell'esercizio dell'installazione IPPC ubicata in Via Don Carrà 65 – 13040 Saluggia (VC), facendo seguito alla nota della Provincia di Vercelli n. 27921 del 21/11/2019, con la quale aveva disposto il riesame a seguito della pubblicazione delle conclusioni sulle BAT concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini;

DATO ATTO CHE all'atto della presentazione dell'istanza sopra citata era in corso il procedimento di Verifica di VIA ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. e dell'art. 10 della L.R. n. 40/98 e s.m.i. relativamente al progetto per la "*Ristrutturazione e sostituzione edilizia di riordino aziendale dell'allevamento avicolo in comune di Saluggia (VC), Via Don Carrà 65*" e che pertanto il SUAP, su richiesta della Provincia, ha sospeso i termini del procedimento di riesame dell'A.I.A. in attesa delle risultanze del procedimento di Verifica di VIA;

ACQUISITA la Determina Provinciale n. 63 del 09/09/2020 di esclusione dalla Procedura di Valutazione e Giudizio di Compatibilità Ambientale del progetto di *“Ristrutturazione e sostituzione edilizia di riordino aziendale dell'allevamento avicolo in comune di Saluggia (VC), Via Don Carrà 65”* a condizione che fossero fornite specifiche integrazioni e chiarimenti nella successiva fase autorizzativa di A.I.A.;

VISTE le integrazioni fornite dal Gestore e pervenute alla Provincia con nota del SUAP del 24/09/2020 (n. prot. di ricevimento 8999);

CONSIDERATO CHE, con nota del 01/10/2020 (n. prot. di ricevimento 9301), il SUAP del Comune di Saluggia ha dichiarato di avvalersi delle strutture e delle competenze tecniche dell'Area Ambiente della Provincia di Vercelli, per lo svolgimento dell'attività istruttoria del procedimento in questione;

PRESO ATTO CHE:

- il gestore ha provveduto a versare la somma dovuta per le spese istruttorie in data 18/05/2021;
- in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 29-quater, comma 3 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i., la Provincia di Vercelli, in data 05/10/2020, ha pubblicato sul proprio sito web l'indicazione della localizzazione dell'installazione e il nominativo del gestore, nonché gli uffici ove è possibile prendere visione degli atti e trasmettere eventuali osservazioni;
- la domanda A.I.A. in questione è rimasta a disposizione ai fini della consultazione da parte del pubblico per i trenta giorni successivi all'annuncio sul web e su di essa non è pervenuta alcuna osservazione;

ESAMINATA la documentazione a corredo della predetta domanda di riesame con modifica sostanziale dell'A.I.A.;

CONVOCATE ad apposita Conferenza di Servizi, indetta con comunicazione n. 20986 del 05/10/2020, i cui lavori si sono svolti durante le sedute del 14/10/2020 e del 22/02/2021 in modalità videoconferenza in virtù delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2, le seguenti amministrazioni: ARPA Vercelli, ASL TO4 (SISP e Servizio Veterinario), Comune di Saluggia e il Gestore in qualità di richiedente;

DATO ATTO che gli atti delle conferenze dei servizi sono custoditi e consultabili presso il Servizio A.I.A. della Provincia di Vercelli;

ESAMINATA la documentazione integrativa trasmessa dal gestore:

- il 19/01/2021 (n. prot. di ricevimento 1418) a seguito delle risultanze della prima seduta di conferenza dei servizi del 09/09/2020;
- il 01/03/2021 (n. prot. di ricevimento 5668) di integrazioni volontarie sulla base di quanto emerso nella seconda seduta di conferenza dei servizi del 22/02/2021;

VISTI

- la *“Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 della commissione del 15 febbraio 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio”* in vigore dal 21/02/2017, così come previsto dall'art. 13 della direttiva 2010/75/UE;
- il documento di riferimento della Commissione Europea, elaborato dall'IPPC Bureau di Siviglia: *“Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Intensive Rearing of*

Poultry or Pigs Industrial Emissions Directive 2010/75/EU Integrated Pollution Prevention and control – Ed. 2017”;

RILEVATO CHE il Gestore ha effettuato un confronto della situazione aziendale oggetto d’istanza con le sopra citate BAT Conclusions;

VISTI i pareri di ARPA Dipartimento Nord Est - Servizio Territoriale di Vercelli n. prot. di ricevimento 25557 del 21/10/2020 e n. prot. di ricevimento 7594 del 18/03/2021;

ACQUISITO il parere favorevole con prescrizioni degli enti convocati alle riunioni della Conferenza di Servizi;

VALUTATO CHE:

- con riferimento alla possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee, dall’elaborazione della Verifica Preliminare (presentata congiuntamente all’istanza di riesame con modifica sostanziale dell’A.I.A., pratica SUAP 39/2020 (n. prot. di ricevimento 14152-14195 del 06/07/2020)), il gestore ha dichiarato di non ritenere necessario procedere con l’elaborazione della Relazione di Riferimento ai sensi del DM 272/2014;
- l’installazione rispetta la vigente normativa ambientale;
- sulla base delle risultanze dell’istruttoria tecnica, la situazione impiantistica e tecnico-gestionale può ritenersi conforme ai requisiti della Parte II del D. Lgs. 152/06 per la riduzione e la prevenzione dell’inquinamento, ed in particolare le tecniche impiegate dal Gestore nell’esercizio della propria attività risultano compatibili con le migliori tecniche disponibili per il comparto produttivo in esame, consentendo il rispetto dei valori limite di emissione ad esse associati;
- come emerso nell’istruttoria condotta, l’installazione adotta le migliori tecniche disponibili e risulta adeguata a quanto indicato nelle BAT Conclusions sopra richiamate, fermo restando il rispetto delle prescrizioni impartite con il presente provvedimento;

RICORDATO CHE, ai sensi dell’art. 29-quater, comma 11, della parte II del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., l’Autorizzazione Integrata Ambientale sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni riportate nell’allegato IX alla parte II del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., secondo le modalità e gli effetti previsti dalle relative norme settoriali. Nello specifico il presente provvedimento sostituisce:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera (Titolo I, parte V del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.);
- Autorizzazione allo scarico (capo II, Titolo IV, Parte III del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.).

RITENUTO CHE, alla luce di quanto sopra esposto, sussistano le condizioni per riesaminare l’A.I.A. n. 505 del 27/02/2015 ai sensi dell’art. 29-octies della Parte II del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., confermando ed in parte aggiornando le condizioni dell’autorizzazione in essere al fine di adeguare le prescrizioni alle BAT Conclusions di settore;

VISTA la relazione del Responsabile del Procedimento n. 12799 del 20/05/2021 contenente la proposta di adozione del provvedimento di aggiornamento per riesame dell’A.I.A.;

DATO ATTO che la Posizione Organizzativa dell’Area Ambiente, Servizio A.I.A. - I.P.P.C., Emissioni in atmosfera, Inquinamenti e Bonifiche, Dott. Ing. Valentina Bonato ha perfezionato l’iter istruttorio e che le prescrizioni sono state predisposte dal Servizio A.I.A. - I.P.P.C. con il supporto tecnico dei Servizi Emissioni in atmosfera, Tutela Acque e Inquinamento Acustico, sulla scorta dei pareri acquisiti nell’ambito della Conferenza dei Servizi e che la stessa, in qualità di responsabile

del procedimento in questione e in riferimento all'istruttoria effettuata, dichiara che è avvenuta nel rispetto della disciplina posta a regolamentare la materia;

PRESO ATTO che il Gestore ha comunicato in data 18/05/2021 (n. prot. di ricevimento 12535 – 12534) la variante al permesso di costruire dichiarando che le modifiche non influiscono sui parametri e condizioni di cui alla VIA della Delibera della Provincia di Vercelli n. 603 del 09/09/2020 e sul riesame A.I.A. di cui al presente provvedimento.

ATTESO che la competenza del presente provvedimento spetta al Dirigente dell'Area Ambiente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

DETERMINA

di aggiornare per riesame e modifica sostanziale ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 3106 del 18/11/2011 e s.m.i., rilasciata alla Ditta AZIENDA AGRICOLA HY-LINE ITALIA s.r.l., per l'esercizio, presso l'installazione sita in Via Don Carrà n. 65 Saluggia (VC), dell'attività di cui al **codice IPPC**:

- **6.6 lett. a)**: *“Impianti per l'allevamento intensivo con più di 40.000 posti pollame”*;

APPROVA

l'aggiornamento del Piano di Prevenzione e Gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio delle aree esterne del 17/06/2020 presentato congiuntamente all'istanza di riesame con modifica sostanziale dell'A.I.A., pratica SUAP 39/2020 (n. prot. di ricevimento 14152-14195 del 06/07/2020);

La validità del presente atto è subordinata al rispetto delle seguenti **prescrizioni generali**:

1. Il Gestore, ai sensi dell'art. 29-decies c. 1 del D. Lgs. 152/06, **prima di dare avvio alle modifiche di cui al presente provvedimento di aggiornamento per modifica sostanziale deve dare comunicazione alla Provincia, all'ARPA e al Comune sede dell'impianto;** nel caso il Gestore intenda avviare le attività per fasi (Pulcinaia – Deposizione) è tenuto a fare una comunicazione all'avvio della singola fase (avvio per la zona Pulcinaia – avvio per la zona Deposizione);
2. la presente autorizzazione deve essere sempre custodita, anche in copia, presso l'impianto e messa a disposizione dell'autorità competente al controllo;
3. la situazione impiantistica e le tecniche adottate in conformità alle BAT Conclusions di settore, riepilogate nell'Allegato A alla presente autorizzazione, di cui fa parte integrante e sostanziale, devono rispettare quelle descritte nell'istanza di autorizzazione e riesame, nonché nella documentazione integrativa pervenuta agli atti;
4. le attività devono essere svolte nel rispetto delle prescrizioni, dei valori limite di emissione, dei parametri e delle misure tecniche equivalenti riportate nell'Allegato A alla presente autorizzazione;
5. la ditta deve attuare quanto previsto nel piano di monitoraggio e controllo, riportato nell'Allegato A, ed i dati relativi devono essere comunicati al Comune competente, alla

Provincia ed al Dipartimento Provinciale dell'ARPA, secondo le scadenze e le modalità riportate nel piano, in continuità con le precedenti attività di monitoraggio e controllo;

6. ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. il Gestore deve comunicare al SUAP competente e per conoscenza alla Provincia di Vercelli tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), **almeno 60 giorni prima della data di realizzazione prevista**, ogni **progetto di intervento di modifica degli impianti od eventuali variazioni nel ciclo produttivo**. La Provincia, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero se rileva che la modifica è sostanziale, come definito dall'art. 5, comma 1, lettera l) e l-bis) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., ne dà notizia al Gestore, procedendo secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006. Altrimenti, decorso il termine di 60 giorni, il Gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate.
7. qualora le modifiche siano ritenute sostanziali dalla Provincia, oppure ad avviso della ditta, questa deve presentare una nuova domanda di autorizzazione integrata ambientale aggiornata degli effetti delle modifiche progettate;
8. nel caso intervengano **variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto**, il vecchio gestore ed il nuovo gestore ne danno comunicazione **entro TRENTA giorni** al SUAP del Comune competente e per conoscenza alla Provincia di Vercelli tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), anche nelle forme dell'autocertificazione;
- 9 il gestore deve presentare domanda di **RIESAME** entro il termine di 10 anni dalla data di emanazione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 29-octies, comma 3, del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
10. qualora si verifichi un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, in aria, acqua o suolo, la Ditta deve informare la Provincia e l'ARPA **entro le otto ore successive all'evento**, fermo restando l'obbligo della Ditta di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. In tali casi l'autorità competente potrà disporre la riduzione e/o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere all'adozione tempestiva delle misure necessarie per garantire un ripristino della conformità dell'impianto nel più breve tempo possibile;
11. ai sensi dell'art 29-undecies, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., in caso di **incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente**, il Gestore deve adottare immediatamente le misure per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi imprevisti e deve inoltre informare immediatamente la Provincia di Vercelli e l'ARPA dell'evento accaduto e delle misure adottate;
12. in caso di cessazione definitiva delle attività, deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento ed il sito stesso deve essere ripristinato secondo le prescrizioni riportate nell'allegato A, suballegato A5.

L'inosservanza, anche parziale, di quanto prescritto comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti normative in materia, nonché quanto disposto dall'art. 29-decies, comma 9 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i..

DISPONE

- **che** l'Allegato A al presente provvedimento, a partire dalla data di comunicazione di cui al punto 1, sostituisca integralmente ogni altra disposizione contenuta nella precedente

autorizzazione di cui al provvedimento n. 3106 del 18/11/2011 e nei successivi aggiornamenti;

- **che** il progetto di ristrutturazione, costituendo contestuale adeguamento alle BAT Conclusioni di comparto, sia completato con avvio delle modifiche sostanziali entro i termini di scadenza della prima A.I.A. e cioè entro il 17/11/2021;
- **che** copia del presente provvedimento, nonché dei dati relativi al monitoraggio ed ai controlli, siano messi a disposizione per la consultazione del pubblico presso il Servizio A.I.A. - IPPC dell'Area Ambiente e sul sito web della Provincia di Vercelli;
- **che** il presente provvedimento sia trasmesso al SUAP del Comune di Saluggia ai fini della sua adozione conclusiva e successiva trasmissione alla Ditta in oggetto, ai sensi del DPR 160/2010 e s.m.i.;
- **che** copia del provvedimento conclusivo sia trasmesso per conoscenza, a cura del SUAP, ad ARPA Dipartimento Nord Est - Servizio Territoriale di Vercelli, ASL TO4 (SISP e Servizio Veterinario), Comune di Saluggia nonché alla presente Amministrazione Provinciale;
- **che** il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Provincia e pertanto non assume rilevanza contabile;
- **che** la presente determinazione, non comportando impegno di spesa, diventa esecutiva dalla data della sua adozione ai sensi del punto 14 dell'articolo 24 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato dalla Giunta Provinciale con delibera n. 813 del 13 marzo 2008 e s.m.i..

Avverso il presente Provvedimento è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 06 Dicembre 1971 n. 1034, ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra, ai sensi del D.P.R. 24 Novembre 1971 n. 1199.

Redattore: Francesca Guerra

Incaricato di P.O.: Valentina BONATO

IL DIRIGENTE
VANTAGGIATO PIERO GAETANO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)